



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.1 del Reg. Data 11-01-2021	Oggetto: Ricorso in ottemperanza avanti al TAR Marche del 16.12.2020 - R.L./Comune di Maltignano. Costituzione in giudizio. Indirizzi conseguenti.
---------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio alle ore 11:30, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. D'Emidio Paola.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

tra il Comune di Maltignano ed il sig. R.L. ed altri è intervenuta una vicenda giudiziaria iniziata nel 1996, nata dall'avvio di una procedura espropriativa, la quale si è sviluppata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC;
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002, nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 della Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati Luigi ed altri, confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche**, con la quale è stato disposto *l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari".*
Omissis.....

Nella stessa sentenza si affermava inoltre che *"..... considerata l'assenza di un'occupazione illegittima dei terreni, la liquidazione deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge. Il valore dovrà essere calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 42 bis, alla data di adozione del provvedimento di acquisizione. Dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno e deposita il 31.12.2000. In ogni caso, il Comune dovrà tener conto dei dati contenuti nella consulenza citata, costituenti argomenti di prova ai sensi dell'articolo 11 c.6 c.p.a., e potrà discostarsene solo motivando in maniera specifica".*

- **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** con la quale è stato confermato il principio secondo cui il calcolo del valore venale del bene deve essere determinato al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:
 1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento;
 2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%);
 3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996;
- **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018**, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da Rosati Luigi per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante registrato al prot. com. n. 1041/2016, adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con la quale viene indicato: *"l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate";*

VISTI:

- il Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maltignano prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, poi annullato dalla predetta sentenza del TAR Marche n. 625/2018;
- il Decreto del Responsabile dell'area Tecnica prot.11307 del 24/12/2018 ex /art. 42 bis del DPR n. 327/2001, dichiarato parzialmente nullo a seguito della **Sentenza del Tar Marche n.508/2019**;

RICHIAMATO il nuovo decreto del Responsabile dell'Area Tecnica prot. 11189 del 30.12.2019 adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 con il quale è stata disposta l'acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico);
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti;
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio);
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti per l'importo totale di stima pari ad € 356.000,00;

VISTO e RICHIAMATO il nuovo ricorso in ottemperanza ai sensi dell' art. 112 c.p.a. presentato dal Sig. R.L. avanti al TAR Marche, acquisito il 21.12.2020 al prot. com. n. 11358;

PRECISATO che con il suddetto ultimo ricorso si chiede la completa restituzione delle aree residue, non oggetto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DpR n. 327/01, e dichiarazione di nullità o annullamento della deliberazione di G.C. n. 71 del 28.09.2020 e degli atti conseguenti;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 71 del 28.09.2020, con cui si stabiliva quanto segue:

- 1) *Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo*
- 2) *Di fornire specifico indirizzo al Settore Tecnico Comunale di provvedere, in esecuzione della sentenza del TAR Marche n. 519/2020, alla riconsegna ai privati delle aree di proprietà di quest' ultima identificate catastalmente al Fg .8 pp. 51, 360, 553 per complessivi mq 4094 non ricomprese nel decreto di acquisizione del 30.12.2019, garantendone la rimessione in pristino (previa verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi) entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;*
- 3) *Di dare atto che rimangono escluse dal procedimento de quo le particelle identificate catastalmente al Fg.8 pp. 555 e 367 e 554 per complessivi mq 1293, quali standard urbanistici relativi al piano di lottizzazione B3, in quanto approvato e realizzato;*
- 4) *Di dare atto che la formale cessione gratuita delle particelle identificate catastalmente al Fg.8 pp.367 e 555 dovrà essere regolarizzata con atto pubblico a rogito notarile a carico del proprietario lottizzante.*
- 5) *- omissis*

PRECISATO dunque di dover contrastare giudizialmente la pretesa attorea, confermando in toto quanto riportato nella suddetta deliberazione di G.C. n. 71/2020 avanti al Giudice Amministrativo;

UDITO il Sindaco e preso atto della sua volontà di costituirsi in giudizio nel processo amministrativo in argomento, a difesa della legittimità e correttezza degli atti amministrativi impugnati;

RITENUTO NECESSARIO costituirsi in giudizio, a difesa degli interessi del Comune di Maltignano;

RITENUTO OPPORTUNO, assegnare al Responsabile del Servizio Tecnico la somma di Euro 2.000,00 imputandola al Cap. 138.0 del bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, in esercizio provvisorio, per affidamento di incarico a legale di fiducia per resistere al sopra citato ricorso, con integrazione delle somme derivanti dal preventivo acquisito ed approvato in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2021/2023,

VISTO l'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2001;

VISTO lo statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, e della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **Di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di prendere atto** e far propria l'intenzione del Sindaco di Maltignano di costituirsi e resistere nel giudizio avviato con ricorso in ottemperanza ai sensi dell' art. 112 c.p.a avanti al Tar Marche, acquisito il 21.12.2020 al prot. com. n. 11358, presentato dal Sig. R.L., riferito alla vicenda richiamata negli atti descritti in premessa;
- 3) **Di autorizzare** il Sindaco di Maltignano a resistere nel sopra citato giudizio instaurato avanti al TAR Marche;
- 4) **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa l'individuazione del difensore legale del Comune di Maltignano per la causa di che trattasi;
- 5) **Di assegnare** al Responsabile del Servizio Tecnico la somma di Euro 2.000,00, disponibile al Cap. 138.0 del bilancio pluriennale del bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, in esercizio provvisorio, per affidamento di incarico a legale di fiducia per resistere al sopra citato ricorso, con integrazione delle somme derivanti dal preventivo acquisito ed approvato in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2021/2023,

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli legalmente resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to D'Emidio Paola

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 01-04-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 251 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 3064 del 01-04-2021

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-01-2021 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. D'Emidio Paola

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 01-04-2021 al 16-04-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 17-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 01-04-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---